

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. lav. — 8 luglio 2011 n. 15094 — Pres. De Luca — Est. Ianniello — P.M. Matera (concl. conf.) — Torino Football Club s.p.a. (avv. Ferzi, Stanchi V. e A.) c. B. (avv. Magrone, Pautriè).
(Cassa App. Torino 4 novembre 2008 n. 1076).

[5124/1986] Lavoro subordinato (rapporto di) - Trasferimento d'azienda - Società sportiva - Trasferimento di mezzi e servizi per l'esercizio dell'attività sportiva - Configurabilità.
(C.c., art. 2112).

Ai fini della disciplina di cui all'art. 2112 c.c., non integra la fattispecie « trasferimento d'azienda » l'assegnazione da parte della FIGC ad una diversa società, nel caso di esclusione di una società calcistica professionista dal campionato di serie A o B o C1, del solo titolo sportivo necessario per partecipare ad un campionato di serie immediatamente inferiore (inteso come riconoscimento delle condizioni tecnico-sportive che consentono la partecipazione ad esso), ma è necessario, a tal fine, che vi sia anche il trasferimento dall'una all'altra società dell'organizzazione di mezzi e servizi necessari per lo svolgimento dell'attività sportiva (1).

(Omissis). — Con l'unico articolato motivo, la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. e l'erronea qualificazione — anche per la violazione degli art. 2 e 18 cost. e delle norme che riconoscono l'autonomia dell'ordinamento sportivo e segnatamente degli art. 1 e 2 l. 17 ottobre 2003 n. 280 nonché per la violazione e falsa applicazione degli art. 1324, 1362, 1362 ss. c.c. nell'interpretazione delle norme organizzative interne della FIGC (n.o.i.f.) — del « titolo sportivo di... » di cui al comma 6 dell'art. 52 n.o.i.f.

In proposito, la ricorrente contesta che la mera attribuzione del titolo sportivo ad una diversa società ai sensi del comma 6 dell'art. 52 n.o.i.f. (titolo costituente una qualità dell'associato rilevante nella misura in cui è riconosciuto dall'organizzazione che lo governa), senza passaggio dei mezzi organizzati per l'esercizio dell'impresa, configuri di per sé un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., sostenendo che la diversa interpretazione della norma di legge operata dalla Corte territoriale finisce per confondere la nozione di « entità economica » che si trasferisce da un soggetto ad un altro per svolgere una determinata attività economica con la nozione relativa a quest'ultima e quindi comporta la violazione dell'art. 2112 c.c.

Un primo profilo di inammissibilità del ricorso viene proposto dal resistente con riguardo al contenuto del quesito, col quale la ricorrente (in coerenza del resto con quanto illustrato nel ricorso) darebbe per scontato che la decisione impugnata avrebbe ritenuto avvenuto un trasferimento di azienda nonostante la mancanza di passaggio di beni e rapporti dell'impresa precedente.

Sostiene viceversa il controricorrente (e su ciò basa in buona parte anche le proprie difese di merito) che la Corte, sulla scorta delle deduzioni anche documentali dell'originario ricorrente, avrebbe espressamente dato atto che sono transitati dall'una all'altra società una serie di beni immateriali e di rapporti, ciò che avrebbe reso possibile il mantenimento dell'identità della entità trasferita.

Da tale primo profilo di inammissibilità discenderebbe poi la conseguenza che tutto il ricorso — e le singole parti di esso — sposta l'attenzione dal nucleo centrale degli accertamenti dei giudici di merito, svolgendo pertanto considerazioni non pertinenti rispetto al decisum, che sarebbe fondato su accertamenti che non sarebbero stati contestati dalla ricorrente (come ribadito anche in replica alle conclusioni del procuratore generale).

La complessa deduzione è infondata.

Con essa è reso manifesto il fatto che le parti interpretano diversamente il contenuto della sentenza, della quale ambedue riproducono i passi salienti nei rispettivi atti, per cui questa Corte deve procedere alla individuazione dell'effettivo significato della stessa.

Al riguardo, come emergente dalla parte espositiva della presente decisione, deve ritenersi che, a parte qualche imprecisione nell'esposizione, la Corte territoriale si è chiesta esclusivamente se l'assegnazione del titolo sportivo ad altra società a norma del comma 6 dell'art. 52, cit. sia sufficiente ad integrare il trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c.,

rispondendo affermativamente, in quanto ha valutato che l'assegnazione del titolo sportivo, in precedenza di pertinenza di una determinata società, ad una diversa rappresenti soprattutto trasferimento del patrimonio immateriale dall'una all'altra società sportiva, patrimonio altresì dotato di un rilevante valore economico. A ciò ha aggiunto, in maniera esemplificativa, che « non per nulla la nuova squadra ha conservato nome e colori della vecchia e, *last but not least*, la tifoseria granata ha trasferito la propria passione sportiva [...] alla nuova ».

La decisione non muove pertanto dall'analisi dei mezzi e dei rapporti trasferiti (nel senso ampio in cui tale termine risulta chiaramente dall'ultima versione dell'art. 2112 c.c.) nel loro assetto organizzativo preesistente, che anzi incidentalmente per lo più esclude, salvo che per ciò che riguarda il passaggio del titolo sportivo, ritenuto sufficiente al fine di riversare nella nuova società l'entità economica precedentemente gestita dalla società esclusa dal campionato nella sua identità economico-sportiva, ragionando prevalentemente in termini dell'*id quod plerumque accidit* con riguardo alla vicenda considerata in via generale.

Che è appunto la valutazione che la Torino F.C. s.p.a. contesta in maniera adeguata col presente ricorso e col relativo quesito.

La difesa del B. deduce altresì l'inammissibilità della produzione in questa sede di legittimità di due documenti nuovi da parte della ricorrente, avvenuta in violazione della regola di cui all'art. 372 c.p.c., in quanto non si tratta di documenti necessari ai fini dell'ammissibilità del ricorso.

Trattasi presumibilmente, in mancanza di ulteriori specificazioni, dei primi due documenti elencati in calce al ricorso.

In proposito, si rileva che la produzione del primo in questa sede deve ritenersi inammissibile in quanto non ne viene riferita la rituale produzione nei giudizi di merito e inoltre il documento non è indicato come necessario all'ammissibilità del ricorso medesimo.

Per ciò che riguarda la seconda produzione, la deduzione di inammissibilità è infondata, in quanto il documento è doverosamente indicato, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. (cfr., sull'argomento, Cass., sez. un., n. 7161 del 2010), come già prodotto col ricorso introduttivo dell'attore.

Nel merito, il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.

A prescindere dalla disciplina del fatto da parte dell'ordinamento autonomo sportivo, che, come rilevato, subordina l'attribuzione del titolo sportivo nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 52 al trasferimento dell'intera azienda dalla precedente società sportiva, da cui viceversa prescinde nell'ipotesi di cui al comma 6 del medesimo articolo, alla quale ultima è riconducibile il caso in esame, nel presente giudizio occorre stabilire, in base alla regola per cui « i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo » (cfr. art. 1, comma 2, d.l. 19 agosto 2003 n. 220, conv., con mod., in l. 17 ottobre 2003 n. 280), se nell'ordinamento della Repubblica il fatto dell'assegnazione del titolo come disciplinato dal comma 6 dell'art. 52 n.o.i.f., per i presupposti cui è condizionata e per gli effetti che normalmente produce, sia riconducibile alla disciplina di cui all'art. 2112 c.c., così radicando precisi diritti soggettivi in capo ai lavoratori coinvolti nella vicenda.

Occorre pertanto partire dal testo nella norma codicistica (comma 5 dell'art. 2112 c.c.) vigente all'epoca dei fatti, secondo il quale « Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo, si intende per trasferimento di azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità dell'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o del provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato... ».

La norma riprodotta costituisce l'ultimo approdo del legislatore italiano sul piano definitorio nella materia, derivante dalla elaborazione della giurisprudenza comunitaria in ordine alla interpretazione della direttiva comunitaria n. 2001/23/CE (frutto anch'essa di una ripetuta riscrittura che ne ha esteso l'originario raggio di azione nel passaggio dal testo della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977 n. 77/187/CEE a quello della direttiva 29 giugno 1998 n. 98/50/CE, infine razionalizzato nella direttiva del 2001) con riguardo al campo di applicazione della stessa, con particolare riferimento alla fattispecie « trasferimento di azienda ».

Tale nozione è definita dal legislatore comunitario del 1998 (art. 1, n. 1, lett. b) nei seguenti termini:

« È considerato come trasferimento di azienda ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria ».

Quanto alla nozione di « trasferimento », è noto che la Corte di giustizia l'ha affrancata nel tempo, nello spirito della direttiva, dalla necessità dell'esistenza di un contatto tra cedente e cessionario, estendendola ad ogni caso di modificazione soggettiva della titolarità dell'« azienda » a prescindere dal mezzo tecnico-giuridico utilizzato per la sostituzione del relativo titolare.

Quanto alla nozione di « azienda », ovvero di entità economica che nel trasferimento conserva la propria identità, la Corte di giustizia è pervenuta all'affermazione che « un'entità non può essere ridotta all'attività che le era affidata » in quanto quest'ultima può essere continuata senza conservare la propria identità (cfr., tra le altre, C. giust. CE 11 marzo 1997 in causa C-13/95, Suzen; o, recentissimamente, C. giust. CE 2 gennaio 2011 in causa C-463/09, Clece s.a.).

Pertanto il trasferimento deve riguardare un'entità economica organizzata in modo stabile, complesso organizzato di persone e di elementi patrimoniali materiali ed immateriali che consente l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo (cfr., ad esempio, C. giust. CE 24 gennaio 2002 in causa C-51/00, Temco).

In concreto, l'identità di tale entità economica che si conserva nel trasferimento « emerge da una pluralità di elementi inscindibili tra di loro, quali il personale che la compone, i suoi quadri direttivi, la sua organizzazione di lavoro, i suoi metodi di gestione ed anche eventualmente i mezzi di gestione a sua disposizione » (sentenza Clece, cit.), tenendo conto del tipo di azienda che si trasferisce (cfr., tra le altre, la sentenza Temco, cit.).

È in particolare in considerazione di quest'ultimo fondamentale dato, relativo alle concrete caratteristiche dell'organizzazione che si trasferisce, che la Corte di giustizia ha ritenuto normalmente necessario per il trasferimento di azienda il passaggio dall'uno all'altro imprenditore del nucleo centrale dei beni materiali e immateriali e dei rapporti organizzati (cfr., ad esempio, C. giust. CE 25 gennaio 2001 in causa C-172/99), mentre in casi di attività a bassa intensità organizzativa ha ritenuto sufficiente a realizzare la fattispecie il trasferimento da una società a un'altra dei soli rapporti di lavoro necessari per lo svolgimento dell'attività (C. giust. CE 13 settembre 2007 in causa C-458/05).

In sostanza, se, secondo la direttiva comunitaria, ciò che si trasferisce da un imprenditore ad un altro è un'organizzazione di mezzi necessaria per lo svolgimento di una determinata attività economica, la realizzazione della relativa fattispecie legale può comportare accertamenti diversi a seconda del tipo di organizzazione che connota in concreto l'azienda da trasferire.

Come rilevato da una recente dottrina nell'analizzare la giurisprudenza della Corte di giustizia, « se per mantenere l'identità di una entità economica "materiale" occorre il passaggio dei relativi *assets*, per mantenere l'identità di una entità economica "dematerializzata", non si può che far riferimento all'unico asset disponibile nelle imprese *labour intensive*: i lavoratori, ovvero la continuazione dei loro rapporti con il cessionario ».

La giurisprudenza di questa Corte, nell'interpretazione della norma citata relativamente alla definizione di trasferimento di azienda, appare sostanzialmente in linea con l'elaborazione della Corte di giustizia, come del resto imposto dal sopraordinato ordinamento comunitario (al riguardo, cfr., anche di recente, Cass. 7 aprile 2010 n. 8262).

Applicando i principi esposti al caso in esame, deve rilevarsi che il solo fatto della attribuzione alla Torino F.C. s.p.a. di un titolo sportivo abilitante alla partecipazione al campionato di calcio di serie B, a seguito della mancata ammissione al campionato di serie A della Torino Calcio s.p.a., ai sensi dell'art. 52, comma 6, n.o.i.f. non è sufficiente a concretare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., una ipotesi di trasferimento di azienda.

Per una impresa sportiva professionistica iscritta alla FIGC che partecipa al campionato di calcio di una determinata serie i principali motori del relativo assetto organizzativo, che ne determinano l'identità in un determinato momento storico, sono rappresentati, da un lato, dal « parco giocatori », con l'insieme di tecnici, allenatori, massaggiatori, ecc. che

agiscono con una certa denominazione e coi colori di squadra e dall'altro, dal titolo sportivo che le consente di partecipare a quel determinato campionato.

Per poter ritenere realizzata nel settore considerato la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c., è pertanto necessario che questo nucleo organizzativo complesso rimanga sostanzialmente identico a se stesso anche presso la seconda impresa.

Nel caso in esame, secondo la sentenza impugnata, il passaggio dei giocatori dalla Torino Calcio s.p.a. al Torino F.C. s.p.a. « non è oggetto della presente causa », così come l'esame dell'eventuale passaggio di tecnici, allenatori, massaggiatori ecc. Viene menzionata la conservazione del nome e dei colori della squadra, che peraltro, di per sé soli e per quanto in precedenza ricordato in via di principio, non possono essere ritenuti idonei a connotare il « cuore » dell'azienda (cfr., per l'ipotesi parallela della cessione della sola testata giornalistica, Cass. 19 agosto 2009 n. 18385 o per quella della mera conservazione della denominazione aziendale, Cass. 9 marzo 2001 n. 3512). Né risulta dalla sentenza impugnata se vi fossero altri « beni materiali » significativi nell'organizzazione della prima società e se fossero o non transitati presso la Torino F.C. s.p.a.

Quanto poi al titolo sportivo, nel caso in esame non si tratta, come esattamente rilevato dalla difesa della ricorrente, del medesimo titolo, ma di un titolo diverso, radicato, nell'ipotesi di cui all'art. 52, comma 6, n.o.i.f., in una dimensione sociale che rinviene le sue radici nella passione sportiva cittadina da non deludere e che abilita la società che ne è la destinataria a partecipare ad un campionato diverso e minore rispetto a quello cui partecipava la società da esso esclusa.

Con tutto ciò che tale diversità, unitamente a quella possibile del « parco giocatori », significa anche in termini di « avviamento » che dagli elementi indicati trae sostanza, non apparendo affatto scontato che alla nuova società afferiscano le medesime sponsorizzazioni e comunque di analogo livello quantitativo o diritti di analoga consistenza per riprese televisive, seguito di tifoserie ecc.

Senza contare che seguito di tifoseria, sponsorizzazioni ecc. sono dati che costituiscono l'effetto dell'agire con una determinata identità, piuttosto che una connotazione di quest'ultima.

Concludendo, va pertanto qui ribadito il seguente principio di diritto: « Ai fini della disciplina di cui all'art. 2112 c.c., non integra la fattispecie "trasferimento di azienda", l'assegnazione da parte della FIGC ad una diversa società, nel caso di esclusione di una società calcistica professionista dal campionato di serie A o B o C1, del titolo sportivo necessario per partecipare a un campionato di serie immediatamente inferiore (inteso come riconoscimento delle condizioni tecnico-sportive che consentono la partecipazione ad esso), ma è necessario il trasferimento dall'una all'altra società dell'organizzazione di mezzi e servizi necessari per lo svolgimento dell'attività sportiva ».

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Genova, che dovrà procedere all'esame del motivo di appello ritenuto assorbito dalla Corte territoriale di Torino, relativo alla deduzione di instaurazione di fatto *ex novo* di un rapporto di lavoro tra l'appellante e la nuova società. (*Omissis*)

(1) [5124/1986] Società sportive e trasferimento d'azienda.

1. La sentenza annotata affronta una tematica su cui oltre a non rinvenirsi alcun precedente dei giudici di legittimità non si riscontra neanche alcun specifico e meditato contributo in sede dottrina nonostante che la questione scrutinata si presenti di particolare importanza in ragione delle incisive ricadute che la sua soluzione può determinare nel settore dello sport professionistico, che ha assunto gli aspetti di un fenomeno sociale di sempre maggiori proporzioni anche per gli interessi economici che esso alimenta.

Ciò premesso, per un meditato approccio all'esame dei profili giuridici della fattispecie oggetto della decisione in esame, sembrano opportune alcune preliminari considerazioni.

L'aspetto spettacolare dello sport si è nel tempo via via accentuato in conseguenza — specialmente per alcune discipline come quella calcistica — di una vera e propria loro internazionalizzazione che ha finito per accrescere sempre di più nel tempo l'interesse economico da parte di

singoli o di gruppi di imprenditori alla gestione di società, che si propongono di conseguire — attraverso vittorie in numerosi prestigiosi tornei e competizioni — vantaggi in termini di notorietà e di introiti patrimoniali.

Fenomeno questo che ha sua volta determinato il trasferimento di un sempre più consistente numero di atleti che, per aumentare i loro guadagni — anche attraverso più convenienti forme di utilizzazione della loro immagine e di più gratificanti sponsorizzazioni — sono ora maggiormente incentivati a collocarsi nel mercato del lavoro, anche trasferendosi lontano dal loro Paese, alle dipendenze di sodalizi stranieri di antica tradizione e di consistente seguito.

È noto a quanti hanno seguito l'evoluzione del diritto sportivo che con la l. 23 marzo 1981 n. 91 — modellata in buona misura sulle società calcistiche — si era ribadita la natura societaria dei suddetti sodalizi — già prevista nella l. 16 febbraio 1942 n. 426 istitutiva del Coni; si era inoltre prescritto l'assoggettamento di dette società alla forma della società per azioni o della società a responsabilità limitata al fine di agevolare una corretta gestione del patrimonio sociale mediante l'applicazione della esauriente normativa dettata per le società di capitali relativamente alla corretta formazione del bilancio ed ai penetranti controlli sul funzionamento dei loro organi (art. 10, comma 2); ed infine si era disposto che l'atto costitutivo della società dovesse prevedere il reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva e del suo rafforzamento, vietandosi nel contempo ai soci di percepire alcun utile anche in sede di liquidazione della società (art. 13, comma 2) (1).

All'indomani dell'entrata in vigore della l. n. 91, cit. era stato obiettato in senso critico che detta legge aveva rifiutato di prendere atto, in nome di una mitica e moralizzatrice considerazione del fenomeno sportivo, del reale contenuto economico dello sport professionistico, aggiungendosi anche che non risultava agevole comprendere perché il riconoscimento del diritto del socio sportivo a vedersi remunerata la propria partecipazione azionaria dovesse essere considerata « necessariamente confliggente con una moderna e realistica concezione della corretta attività sportiva professionistica » (2).

Forse è giusto riconoscere, a distanza di tempo, come l'aver modificato nel 1996 la normativa dettata dalla l. n. 91, cit. nel senso di consentire il perseguimento del fine di lucro anche da parte delle società sportive professionistiche — prevedendo conseguentemente l'obbligatorietà della nomina del collegio sindacale e il solo obbligo di destinazione di una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, alle scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva (3) — se da una parte ha significato una presa d'atto della realtà fattuale volta ad attestare come il professionismo sportivo non possa ora non essere valutato anche per il contesto in cui opera come esercizio di attività di innegabile rilievo economico, dall'altra parte ha forse consolidato il definitivo abbandono di ogni illusione di chi continuava a ravvisare — anche per effetto dell'abrogata disciplina — nei sodalizi sportivi elementi capaci per il loro specifico oggetto sociale di nettamente differenziarli dalle restanti società lucrative.

Ad ogni forma di illusione utopica si è, dunque, sostituita la razionale presa d'atto che anche per il descritto mutamento legislativo si è finito per determinare una « regressione » dell'ordinamento sportivo, con corrispondente « espansione » della normativa statale, che si traduce sul versante giuridico anche in un più accentuato accostamento delle disposizioni regolanti la vita delle società sportive a quelle codicistiche relative alle altre società di capitali con scopi egoistici (4).

(1) Per un esame delle numerose problematiche scaturite dalla regolamentazione delle società sportive ad opera della l. n. 91, cit., cfr., per tutti: VIDIRI, *Le società sportive tra normativa speciale e disciplina codicistica*, in *Soc.*, 1991, 751; ID., *Le società sportive: natura e disciplina*, in *Giur. it.*, 1987, IV, 51; TOZZI, *Le società sportive (natura giuridica e problematiche)*, in *Riv. dir. sport.*, 1989, 175, che osservava al riguardo come la finalità della società sportiva non fosse quella di conseguire profitti mediante l'esercizio dello sport, ma esclusivamente quella di « potenziare lo sport mediante lo sfruttamento degli aspetti economici dell'attività sportiva »; e, in epoca ancora più risalente, MARASÀ, *Società sportive e società di diritto speciale*, in *Riv. soc.*, 1982, 507.

(2) Cfr., in tal senso, MACRÌ, *Problemi della nuova disciplina dello sport professionistico*, in *Riv. dir. sport.*, 1981, II, 496 s.

(3) L'art. 4 d.l. 20 settembre 1996 n. 485, conv., con mod., in l. 18 novembre 1996 n. 586, ha sostituito l'originario testo del comma 2 dell'art. 10 l. n. 91, cit. e ha aggiunto anche l'attuale comma 3.

(4) In questi precisi termini, cfr. VIDIRI, *Profili societari ed ordinamentali delle recenti modifiche alla l. 23 marzo 1981, n. 91*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, 19; QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, ivi, 1979, 29 ss., per l'affermazione di carattere

Tutto ciò finisce per tradursi nell'area del professionismo sportivo: nella moltiplicazione di problematiche di non facile soluzione — come in qualche misura attesta la decisione in commento — per la specifica natura della struttura aziendale e del capitale sociale dei sodalizi sportivi, direttamente influenzata dalla notorietà e dal seguito di cui essi godono, dai risultati che da essi si attendono e dal valore dei loro atleti e dal loro rendimento. Né sotto altro versante può sottacersi — in ragione all'enorme circuito d'affari che ruota intorno ai club sportivi e al loro indotto — il concreto pericolo di un appannamento della gestione dei capitali sociali anche a seguito di acquisizione di partecipazioni (di minoranza o di maggioranza) in più sodalizi e dell'emergere di situazioni di conflitti di interessi, nonché di condotte di atleti o di affiliati alle federazioni anche sanzionabili penalmente e capaci per i loro effetti di alterare il regolare svolgimento delle gare sportive influenzandone direttamente o indirettamente l'esito (5).

2. Non può dubitarsi che uno dei casi in cui si manifesta in maniera più chiara il rilievo socio economico del professionismo sportivo è sicuramente quello del passaggio della titolarità dei sodalizi sportivi di grande seguito e di antica tradizione e del trasferimento del loro parco giocatori e di tutti o parte dei loro beni aziendali da una all'altra società, cui conseguono sovente rilevanti ricadute in termini economici, capaci di interessare per quanto riguarda le società quotate in borsa anche un numero non trascurabile di risparmiatori.

I giudici di legittimità chiamati per la prima volta a esaminare i limiti di applicabilità del disposto dell'art. 2112 c.c. alle società calcistiche hanno — attraverso un iter argomentativo chiaro e approfondito anche con riferimento alle direttive europee in materia (6) — ritenuto estensibile la norma civilistica alle suddette società, pur evidenziando come non sia sufficiente per configurare quale trasferimento dell'intera azienda o di un suo ramo la mera assegnazione a una società da parte della Federazione italiana gioco calcio (FIGC) del titolo sportivo (inteso come riconoscimento delle condizioni tecnico-sportive abilitanti alla partecipazione a un campionato) perso in precedenza da altra società calcistica, essendo a tale fine richiesto «il trasferimento dall'una all'altra società dell'organizzazione dei mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività sportiva».

La statuizione in esame è stata pronunziata a seguito di una controversia instaurata da un dipendente della Torino Calcio s.p.a. — addetto da ultimo ai compiti di massaggiatore della squadra Primavera — che ha impugnato il licenziamento intimatogli dal liquidatore della suddetta società, dopo che la stessa era stata privata del titolo sportivo per le gravi irregolarità amministrative e le era stato pertanto impedita la partecipazione al campionato di serie A.

Il dipendente aveva evocato in giudizio non la Torino Calcio s.p.a. ma la Torino F.C. s.p.a. (già Società civile Calcio Torino s.r.l., assegnataria, alla stregua dell'art. 52, comma 6, delle norme organizzative interne della Federazione (n.o.i.f.) del titolo a seguito della perdita della Torino Calcio s.p.a. penalizzata con la iscrizione al campionato inferiore di serie B) ed aveva chiesto che gli venisse riconosciuta la instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l'ultima società per essersi verificato un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. Tutto ciò previa dichiarazione di inefficacia del licenziamento orale intimatogli oralmente dalla Torino F.C. s.p.a. per essere stato allontanato dal campo di gioco sul quale la sua squadra stava per giocare una partita; episodio questo cui aveva fatto seguito la lettera di licenziamento da parte del liquidatore della Torino calcio s.p.a.

Proprio sulla base di tali dati fattuali mentre il giudice d'appello aveva ritenuto che il passaggio del titolo sportivo fosse sufficiente ad integrare il trasferimento d'azienda, la Corte di cassazione invece è pervenuta, come si è detto, ad una diversa conclusione, condizionando l'accoglimento della

generale diretta ad evidenziare — già negli anni Settanta del secolo scorso — «l'avanzamento della normativa statale ai danni dell'autonomia dell'ordinamento sportivo».

(5) Sugli aspetti patologici dell'attività sportiva con particolare riguardo alla configurabilità di illeciti che hanno anche di recente portato a clamorose inchieste, cfr. ERREDE, *Frode sportiva e doping*, Bari 2011; e, in epoca più risalente, VIDIRI, *Frode sportiva e repressione del gioco e delle scommesse clandestine*, in *Giust. pen.*, 1992, III, 648.

In giurisprudenza, tra le altre, cfr. Cass. pen., sez. II, 29 marzo 2007 n. 21324, G. (in *Cass. pen.*, 2008, 2065, con nota di BELTRANI, *Il reato di frode sportiva*), avente ad oggetto la nota vicenda che ha visto coinvolto per presunto sistematico uso di sostanze dopanti al fine di incrementare le loro prestazioni agonistiche alcuni calciatori della Juventus.

(6) Per un ampio panorama della dottrina e della giurisprudenza comunitaria in materia di attività sportiva, v., in generale, NASCIBENE, BASTIANON, *Diritto europeo dello sport*, Torino 2011.

domanda spiegata nel giudizio all'accertamento devoluto al giudice di rinvio del passaggio dall'una ad altra società di beni e servizi che soli potevano concretizzare un trasferimento d'azienda.

3. Il *dictum* dei giudici di legittimità merita di essere condiviso anche se appaiono necessarie alcune puntualizzazioni perché la riconosciuta applicabilità alle società sportive della disciplina ex art. 2112 c.c. ne impone il coordinamento con l'ordinamento sportivo e specificamente con le norme organizzative della Federazione, cui le società sportive sono affiliate.

È stato puntualmente osservato che le variazioni subite dall'iniziale testo sul trasferimento d'azienda risultano significativa espressione della sempre più stretta relazione tra normativa statale e quella comunitaria (7) ed è stato anche aggiunto come — a non pochi anni dalla riforma dell'art. 2112 c.c. ad opera dell'art. 47 l. 29 dicembre 1990 n. 428 (seguita poi dal d. lgs. 2 febbraio 2001 n. 15) — il tema del trasferimento d'azienda, nonostante l'intervento del d. lgs. 10 settembre 2003 n. 276, non abbia esaurito la sua carica di problematicità che si riflette anche in una giurisprudenza, non solo di merito, sempre ondivaga (8).

Possono comunque ritenersi consolidati nel tempo in dottrina ed in giurisprudenza i principi secondo cui il trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 c.c. è ravvisabile in ogni caso in cui — ferma restando nel suo nucleo essenziale l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'impresa — si verifichi la sostituzione della persona del titolare quale che sia il mezzo tecnico-giuridico attraverso ciò venga attuato, sicché la suddetta sostituzione può verificarsi anche a seguito di un atto autoritativo della pubblica amministrazione (9) e, sempre che si abbia un passaggio dei beni di non trascurabile entità, anche in due fasi per effetto dell'intermediazione di un terzo (10).

Alla stregua dell'art. 2112 c.c., cit. il trasferimento può riguardare inoltre anche un ramo dell'azienda, da intendersi — come è stato più volte affermato dalla giurisprudenza — ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente, e non anche una struttura produttiva creata *ad hoc* in occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo (11). Nel definire poi l'ambito applicativo del « ramo

(7) Cfr. al riguardo la ricca e ragionata rassegna di FOGLIA, *L'evoluzione normativa e giurisprudenziale comunitaria in materia di trasferimento d'azienda*, in *Il trasferimento d'azienda* (Autori vari), in *Quad. Riv. it. dir. lav.*, 2004, 189 ss.; e, più di recente, ID., in *Il diritto del lavoro nell'Unione europea* a cura di FOGLIA e CESIO, Milano 2011, 315 ss.

(8) Così FOGLIA, *op. cit.*, 315.

(9) Cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. 30 novembre 2009 n. 25235, secondo cui il disposto dell'art. 2112 c.c. è invocabile anche nel caso di trasferimento, con atto autoritativo della pubblica amministrazione, di azienda svolgente attività in regime di concessione amministrativa, perché a sostegno di tale *dictum* milita l'orientamento espresso da C. giust. CE 19 maggio 1992 in causa C-29/91; C. giust. CE 14 settembre 2000, in causa C-343/98; e C. giust. CE 25 gennaio 2001 in causa C-172/99; e ancora, in epoca più recente: Cass. 22 ottobre 2007 n. 22067; e Cass. 8 ottobre 2007 n. 21023.

(10) Cfr., in tal senso, Cass. 7 dicembre 2006 n. 26215 (in *Lav. giur.*, 2007, 483, con nota di GIRARDI, *Il trasferimento può avvenire anche tramite un intermediario*), che ribadisce anche il principio secondo cui una volta realizzatosi il trasferimento di azienda, i rapporti di lavoro preesistenti al trasferimento proseguono con il nuovo titolare senza necessità del consenso da parte dei lavoratori, con l'effetto che ogni lavoratore può far valere nei confronti del nuovo titolare i diritti maturati in precedenza ed esercitabili nei confronti del cedente.

(11) Cfr., tra le altre, Cass. 13 ottobre 2009 n. 21697 (in *Guida al lavoro*, 2009, n. 46, p. 33, con nota di ZAMBELLI, *Licenziamenti collettivi nell'ambito di uno specifico settore dell'azienda*), che precisa altresì come non costituisca cessione di azienda il contratto con il quale viene realizzata la cessione di servizi ove questi non integrino un ramo o parte dell'azienda né una preesistente unità produttiva autonoma e funzionale; sempre in materia, v., da ultimo, Cass. 13 aprile 2011 n. 8465.

Segue tale indirizzo in dottrina: FOGLIA, *op. cit.*, 320 ss., che — nonostante l'art. 32, comma ult., d. lgs. n. 276 del 2003 escluda ogni riferimento alla « preesistenza » del ramo d'azienda e ne rimetta la identificazione alla esclusiva scelta dei datori di lavoro cedente e cessionario — continua a privilegiare una definizione del trasferimento d'azienda derivante direttamente dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui deve trattarsi di « una entità economica organizzata in modo stabile », e cioè di una situazione aziendale, esistente al momento del trasferimento, caratterizzata da una stabilità non meramente potenziale, la quale non può esaurirsi in una mera aggregazione occasionale di lavoratori (cfr. C. giust. CE 11 marzo 1997 in causa C-13/35, *Suez*).

d'azienda» un consistente indirizzo dottrinario e giurisprudenziale — con il conforto della giurisprudenza della Corte di giustizia — ne ha patrocinato una nozione smaterializzata, con la conseguenza di assoggettare alla disciplina dell'art. 2112 c.c. anche il trasferimento di attività caratterizzate da prevalente impegno organizzativo e da significativo *know-how* (ad esempio: servizi di vigilanza, attività di manutenzione e assistenza di apparati informativi ecc.) (12).

Per quanto riguarda poi la posizione dei lavoratori trasferiti è stato affermato che i mutamenti nella titolarità dell'azienda ex art. 2112 c.c. non interferiscono su rapporti di lavoro già intercorsi con il cedente, che continuano a tutti gli effetti con il cessionario, con la conseguenza che questi subentra in tutte le posizioni attive e passive facenti capo al cedente tanto da esercitare pure i poteri disciplinari inerenti il rapporto di lavoro per fatti precedenti la cessione dell'azienda (13); ed è stato più volte ribadito che nel trasferimento d'azienda non sia necessario il consenso dei dipendenti della impresa cedente non potendosi in materia applicare le regole della cessione del contratto ex art. 1406 ss. c.c. (14).

4. Il breve *excursus* sui principi enunciati — nella doverosa osservanza delle direttive europee e dei pronunziati della Corte di giustizia in materia (15) — in relazione all'art. 2112 c.c. forniscono il necessario quadro ricostruttivo per saggiare la compatibilità o l'adattabilità delle singole regole dettate dalla citata norma civilistica a un istituto, quello del trasferimento delle società calcistiche, che presenta indubbi caratteri di specialità per operare i soggetti interessati a detto trasferimento all'interno di un ordinamento, quello sportivo, la cui autonomia se non può di certo legittimare la violazione di norme di carattere inderogabile in ragione degli interessi tutelati, non può neanche essere del tutto vanificata tanto che si pone come necessaria l'esigenza di individuare un giusto equilibrio e una corretta demarcazione tra un ordinamento settoriale e quello statale (16).

In linea con quanto ora detto, incombe al giuslavorista — anche per l'assenza, come detto, di specifici contributi in materia — il difficile compito quale quello sportivo di identificare i presupposti per l'applicazione dell'art. 2112 c.c. alla fattispecie — quale quella oggetto della decisione in commento — avente ad oggetto una successione tra società sportive, anche al fine di stabilire quali delle conseguenze fattuali derivanti dal trasferimento d'azienda siano a tale specifica fattispecie applicabili.

È opportuno in primo luogo ricordare come sia stato più volte escluso che il passaggio del pacchetto azionario di maggioranza di una società di capitali sia idoneo ad integrare il trasferimento d'azienda atteso che ciò comporta unicamente una modificazione degli assetti azionari interni alla medesima persona giuridica, che conserva la sua soggettività esterna e conseguentemente la sua responsabilità anche nei confronti dei suoi dipendenti per tutte le obbligazioni assunte (17).

(12) Cfr., in tal senso, VIDIRI, *Trasferimento d'azienda tra diritto del lavoro e libertà d'impresa*, in *Trasferimento di ramo d'azienda e rapporto di lavoro* (Autori vari), II, Milano 2004, 41 s.; e, più di recente, DE MOZZI, *Sul trasferimento di ramo d'azienda in frode alla legge*, in *Arg. dir. lav.*, 2009, II, 421; e, con particolare riferimento alla normativa comunitaria, CESTER, *Due recenti pronunzie della Corte di giustizia europea in tema di trasferimento d'azienda. Sulla nozione di ramo d'azienda ai fini dell'applicazione della direttiva e sull'inadempimento alla stessa da parte dello Stato italiano nelle ipotesi di deroga per crisi aziendale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2010, II, 212.

(13) In questi termini, cfr. Cass. 27 settembre 2007 n. 20221 (in *Foro it.*, 2008, I, 854; in *Riv. it. dir. lav.* 2008, II, 817, con nota di MOCELLA, *Trasferimento di azienda e traslazione del potere di licenziamento disciplinare*).

(14) Cfr., *ex plurimis*, Cass. 17 marzo 2009 n. 6452, in *Riv. crit. dir. lav.*, 2009, 447, con nota di SCORCELLI, *Sulla rilevanza dei comportamenti del lavoratore durante l'assenza per malattia*.

(15) Per un ampio panorama sull'armonizzazione comunitaria in materia di trasferimento d'azienda e per una ricca epitome in materia delle diverse opinioni dottrinarie e delle decisioni della Corte di giustizia (C. giust. Ce 9 marzo 2006, in causa C-499/04; C. giust. Ce 11 giugno 2009 in causa C-561/2007), v. ancora COSIO, in *Il diritto del lavoro*, cit., 317-373.

(16) Per un esaustivo esame dei rapporti tra ordinamento sportivo nazionale da una parte e ordinamento nazionale e comunitario dall'altra, v., da ultimo, SANINO, VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova 2011, 10-50; e in precedenza più in generale sull'attività sportiva come espressione dell'autonomia privata e sulla vocazione del diritto sportivo a porsi in correlazione con l'ordinamento interno, stante la rilevanza socioeconomica e la diffusione territoriale assunte, cfr., *amplius*, PRELATI, *La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati*, Milano 2003, specialmente 45-82.

(17) In questi termini in giurisprudenza, cfr. Cass. 18 aprile 2007 n. 9251, in *Guida al diritto* 2007, n. 28, p. 30; e, in precedenza, Cass. 26 novembre 1994 n. 10068.

La condivisione di un tale principio ha come corollario l'inapplicabilità del disposto dell'art. 2112 c.c. a ogni mutamento di mano dell'azionariato di maggioranza o di controllo di una società sportiva come è avvenuto di recente per la A.S. Roma che, quotata in borsa, ha visto di recente una cordata statutinense acquisire il sessanta per cento del *club* capitolino.

A conclusioni ben diverse deve pervenirsi allorché si sia invece in presenza di un effettivo trasferimento di beni e servizi da una società sportiva ad altra, tra i quali beni non può però includersi il titolo sportivo.

Come si è in precedenza accennato, la Corte d'appello di Torino, con la sentenza poi cassata dai giudici di legittimità — premesso che la *ratio* del disposto dell'art. 52, comma 6, n.o.i.f. va ravvisata « nell'intento di non lasciare orfani gli sportivi e di non disperdere i tifosi della squadra gestita dalla società che ha perso il titolo » — ha ritenuto che l'assegnazione del titolo sportivo non è solo un asettico riconoscimento da parte della FIGC, delle condizioni tecnico sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato campionato, ma è soprattutto « un trasferimento del patrimonio immateriale della precedente società »; ed a tale riguardo ha poi rimarcato che « questo patrimonio non ha solo un valore di eredità morale bensì un rilevante valore economico costituito dalla possibilità di sfruttare economicamente la continuità (si pensi alle sponsorizzazioni, ai diritti per le riprese televisive ecc.) » (18).

L'assunto dei giudici torinesi, condiviso già da un precedente dei giudici di merito e più di recente anche da un indirizzo dottrinario (19), è stato da più parti fatto oggetto di riserve, essendosi evidenziato come il titolo sportivo non possa considerarsi un vero e proprio bene ma uno dei profili della qualità di associato perché « in definitiva il titolo sportivo non è qualificabile come bene immateriale di pertinenza delle società calcistiche, ma rappresenta una vera prerogativa di uno status riconducibile al rapporto associativo » (20).

Le riportate riserve sulla pronunzia dei giudici torinesi risultano fondate per l'assorbente considerazione che la privazione del titolo sportivo ai danni del Torino Calcio F.C. s.p.a. e la sua successiva attribuzione del titolo a una nuova società (Torino F.C. s.p.a. e già Società civile Calcio Torino s.r.l.) non possono concretizzare un trasferimento d'azienda e tanto meno di un ramo di essa come emerge del resto dal chiaro tenore della normativa federale che — con l'escludere che il titolo sportivo possa essere oggetto di « valutazione economica o di cessione » e con il distinguere in modo chiaro e significativo il bene immateriale del titolo dalla azienda sportiva (cfr., al riguardo, art. 52, commi 3 e 6, n.o.i.f. laddove vengono rispettivamente riportate le espressioni: « l'intera azienda sportiva » e « garanzie di solidità finanziaria e di continuità aziendale ») — porta ad escludere che possa trovare applicazione la normativa civilistica dell'art. 2112 c.c.

Ed invero detta norma richiede tra gli elementi del trasferimento d'azienda che vi sia un passaggio diretto della titolarità dei beni aziendali dal cedente al cessionario e che i singoli beni del patrimonio aziendale, pure nel caso che la cessione riguardi soltanto un ramo dell'azienda, risultino funzionalizzati alla continuazione dell'attività economica (21).

(18) App. Torino 4 novembre 2009: in *Mass. giur. lav.*, 2009, 826, con nota di DE LUCA TAMAJO S., *La mancata ammissione di una società al campionato di calcio e l'attribuzione del diritto all'iscrizione ad altra società configura un trasferimento d'azienda?*; in *Riv. giur. lav. prev.*, 2008, 423, con nota di FERRARA M.D., *La conservazione dell'indennità aziendale nel trasferimento d'azienda*.

(19) Al riguardo cfr., in giurisprudenza, Trib. Napoli, ord. 16 luglio 2004, in *Diritto e giustizia*, 2004, n. 25, suppl., secondo cui il titolo rappresenta « la maggiore non virtuale ricchezza patrimoniale di una società calcistica », e, in dottrina, FIMMANÒ, *L'assegnazione del titolo sportivo come trasferimento coattivo e senza indennizzo dell'azienda calcistica*, in *An. giur. ec.*, 2005, II, 389 ss.

(20) Cfr., in tali precisi termini, DE LUCA TAMAJO S., *op. cit.*, 831, il quale, a sostegno del suo assunto, riporta i *dicta* del Tar Lazio, sez. III, 22 settembre 2004 n. 9668 (in *Foro amm.-Tar*, 2004, 2585); e Tar Lazio, sez. III, 7 aprile 2005 n. 2571 (*ivi*, 2005, 1073) secondo cui il titolo « attiene (alla società che lo detiene) non già come situazione giuridica di vantaggio riconosciuta dall'ordinamento generale, bensì solo come qualità inerente alla posizione dello status che riveste nei confronti e nell'ambito dell'organizzazione di cui fa parte [...] fuori o in assenza del cui contesto non è possibile attribuire al titolo *de quo* significati autonomi e diversi ».

(21) È stato correttamente osservato da FOGLIA, *op. ult. cit.*, 309, come il nostro legislatore anche attraverso l'opera ricostruttiva della Corte di giustizia europea sia pervenuto ad un adeguato livello di armonizzazione con la legislazione europea nella comune consapevolezza che la disciplina del trasferimento di azienda (ricostruita nel nuovo testo dell'art. 2112 c.c. a fronte delle direttive n. 77/177/CEE, n. 98/50/CE, n. 2001/23/CE) presenta due anime: la salvaguardia della continuità

Ma a ben vedere, la soluzione ora indicata non lascia margini di dubbio sulla sua fondatezza solo che si consideri che la problematica scrutinata non può trovare la propria regolamentazione che all'interno dell'ordinamento sportivo (22), sia che si voglia ritenere che la Federazione agisca — nell'attribuzione del titolo e nel consentire la partecipazione al campionato — come associazione riconosciuta nell'esercizio della propria autonomia privata (23), sia che si intenda di contro sostenere — seguendo la tesi della sua doppia natura — che la Federazione nel regolare e ordinare lo svolgimento dell'attività sportiva operi come una articolazione del CONI e, conseguentemente, eserciti come questo ente una funzione che, per riguardare l'organizzazione dello sport, assume natura pubblicistica. Opinione quest'ultima che osta — non soltanto per la natura del titolo sportivo, ma anche in ragione degli interessi tutelati — all'applicazione del disposto dell'art. 2112 c.c. (24).

Però anche nella materia in esame ben può configurarsi — come statuito dalle pronunzie in esame — sia il trasferimento d'azienda allorquando indipendentemente dal titolo giuridico che la giustifichi la cessione abbia ad oggetto l'intero patrimonio della società sportiva cedente, sia il trasferimento di un singolo suo ramo allorquando, ad esempio, un sodalizio sportivo, proprietario dello stadio destinato alle gare ufficiali e ancora di altri impianti sportivi e complessi edilizi (ad esempio, adibiti agli allenamenti o ai ritiri della squadra) voglia cedere detti beni o alcuni di essi — unitamente al personale ad essi addetto — ad altra società (25).

Ciò non esime però dal rimarcare come il giuslavorista sarà con molta probabilità nel prossimo futuro chiamato ad affrontare problematiche di non trascurabile difficoltà — sempre in ragione di mancanza di precedenti compiute riflessioni — come quella volta ad individuare quali delle numerose disposizioni di cui all'art. 2112 c.c. debbano o possano, seppure con i dovuti adattamenti, trovare applicazione ai trasferimenti d'azienda interessanti le società sportive. Difficoltà che, esaltate in buona misura dall'intersecarsi nella materia scrutinata dell'ordinamento sportivo con quello statale, sono attestate in primo luogo dalla necessità di individuare le regole applicabili nel

occupazionale, da una parte, e l'agevolazione/sostegno del fenomeno circolatorio dei complessi aziendali in un mercato globalizzato.

In questo contesto normativo puntuale risulta il richiamo nella decisione in commento alla direttiva n. 98/50CE (art. 1, n. 1, lett. b) laddove si considera come trasferimento d'azienda quello di una entità economica, intesa come «insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere una attività economica, sia essa essenziale o accessoria».

(22) Osserva puntualmente DE LUCA TAMAJO S., *op. cit.*, 832, che la piena discrezionalità della FIGC nella regolamentazione del titolo sportivo è espressione del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo e nel contempo deriva dalla libertà di associazione disegnata dall'art. 18 cost., che rappresenta il fondamento della potestà normativa interna della FIGC, così come di qualsiasi altra organizzazione.

(23) Per la qualificazione — a seguito del d. lgs. 23 luglio 1999 n. 242 — delle Federazioni quali associazioni dotate di personalità giuridica di diritto privato, v. per tutti, in dottrina, VIDIRI, *Le federazioni sportive nazionali tra vecchia e nuova disciplina*, in *Foro it.*, 2000, I, 1481, che dalla natura privata delle Federazioni ne fa conseguire il carattere di atti meramente interni dei regolamenti, privi quindi di efficacia per l'ordinamento in quanto mera espressione dell'autonomia riconosciuta ai privati nei rapporti associativi in applicazione dell'art. 36 c.c.

In dottrina in generale sulla natura delle federazioni e sull'evoluzione legislativa della loro disciplina, cfr. SANINO, VERDE, *op. cit.*, 109-137, cui si rinvia anche per i numerosi riferimenti di carattere dottrinario e giurisprudenziale.

(24) La giurisprudenza, non senza qualche posizione differenziata, sembra avere assunto la duplice natura delle Federazioni nazionali a criterio-base in materia di riparto della giurisdizione, (cfr., da ultimo, Cass. 3 dicembre 2010 n. 24646; Cass., sez. un., ord. 22 novembre 2010 n. 23598), affermando comunque il difetto assoluto della giurisdizione statale nel caso di controversie che attengono all'applicazione delle norme tecniche che disciplinano il regolare ed ordinato svolgimento delle competizioni sportive (cfr. Cass., sez. un., ord. 4 agosto 2010 n. 18052).

In dottrina per la duplice natura, v., tra gli altri: GIACOMARDO, *Federazioni sportive e CONI. Natura dei soggetti e dei relativi atti*, in *Diritto e giustizia*, 2003, n. 3, p. 24 ss.; NAPOLITANO, *La riforma del CONI e delle federazioni sportive*, in *Giorn. dir. amm.*, 2000, 116 ss.

(25) I casi di trasferimento di ramo d'azienda con riferimento alle società sportive potrebbero nella realtà fattuale non risultare eccezionali se si diffondesse l'idea — come è accaduto in altri Stati — di considerare gli stadi dei grandi club sportivi non solo come luoghi di svolgimento delle competizioni ma anche come strutture destinate al ritrovo ed ristoro dei tifosi e delle loro famiglie (ristoranti, tavole calde, caffè, negozi di vendita di articoli sportivi ecc.), potendo ciascuna di esse essere oggetto di cessione ad altra società della stessa città o di altra vicina.

passaggio del parco giocatori attraverso la ricerca di corrette forme di armonizzazione delle norme federali con quelle civilistiche, segnatamente nella parte in cui queste prescrivono con il disposto dell'art. 2112, commi 2 e 3, a favore dei lavoratori dipendenti la conservazione di tutti i diritti scaturenti dalla continuazione del rapporto (26), nonché nella parte in cui contemplano il riferimento ai contratti collettivi (nazionali ed aziendali) per la determinazione di un trattamento retributivo standardizzato per categorie laddove le voci economiche dei giocatori, garantite a tutti nel livello minimo, finiscono per risultare ben articolate e differenziate ad opera di clausole individuali il cui contenuto risulta parametrato sul valore e la notorietà di ciascuno di essi (27).

GUIDO VIDIRI

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. I — 24 giugno 2011 n. 13969 — Pres. Rovelli — Est. Salvago — P.M. Cesqui (concl. diff.) — Consorzio industriale Nord-Est Sardegna (avv. Arru) c. Astaldi s.p.a. e a.
(Cassa App. Cagliari, sez. dist. Sassari, 24 maggio 2005 n. 312).

[6168/48] **Opere pubbliche (lavori pubblici) - Appalti per la costruzione di opere pubbliche - In violazione di vincolo paesaggistico - Illiceità dell'oggetto - Sussistenza - Conseguenze - Nullità del contratto - Diritto dell'appaltatore al corrispettivo pattuito - Esclusione - Ignoranza del mancato rilascio dell'autorizzazione paesaggistica - Irrilevanza - Obbligo contrattuale dell'appaltatore di richiedere l'autorizzazione - Irrilevanza - Fondamento.**
(C.c., art. 1325, 1346, 1418, 1423; l. 29 giugno 1939 n. 1497, protezione delle bellezze naturali, art. 7, 8).

Il contratto di appalto per la costruzione di un'opera senza l'autorizzazione paesaggistica all'uopo necessaria (in base agli art. 7 e 8 l. 29 giugno 1939 n. 1497, applicabile ratione temporis) è nullo, ai sensi degli art. 1346 e 1418 c.c., avendo un oggetto illecito per violazione delle norme imperative in materia urbanistico-ambientale, con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell'art. 1423 c.c., onde l'appaltatore non può pretendere, in forza del contratto nullo, il corrispettivo pattuito. Non rileva, pertanto, l'igno-

(26) Per la regolamentazione del rapporto di lavoro del professionista sportivo, cfr., in generale: VIDIRI, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in Riv. dir. lav., 2002, I, 67 ss.; BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in Riv. dir. sport., 1982, 35 ss.; e, più, di recente, SANINO, VERDE, *op. cit.*, 191 ss.; cui adde, per quanto riguarda la risoluzione del contratto di lavoro dello sportivo, SPADAFORA M.T., *Diritto del lavoro sportivo*, Torino 2004, 145 s., che — dopo avere rimarcato come al lavoratore non possa applicarsi la reintegra del posto di lavoro ex art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300 giusta il dettato dell'art. 4, comma 8, l. n. 91, cit. — aggiunge che non sussistono per l'ordinamento statale vincoli o limitazioni di sorta alla volontà di sciogliersi dal contratto di lavoro, né particolari formalismi da adempiere, attesa la specialità del rapporto in questione cui mal si adatta una disciplina, che limiti la facoltà di licenziamento alla ricorrenza di ipotesi di inadempimento contrattuale, perché sarebbe fortemente penalizzante impedire alle società sportive di recedere dal contratto allorquando si verifichi una situazione che impedisca di fatto allo sportivo di rendere al meglio la prestazione venendosi così a compromettere gli esiti della competizione; il che porta a consentire allo sportivo di recedere anche esso dal contratto pure nel corso del campionato.

(27) Nel riguardare i diversi spazi di autonomia sindacale nell'ordinamento sportivo e nella legislazione statale si è tra l'altro rimarcato da SPADAFORA M.T., *op. cit.*, 158, che nel settore in esame il panorama contrattuale collettivo non va oltre la dimensione nazionale ponendo, peraltro, problemi del tutto estranei all'esperienza contrattuale del comune rapporto di lavoro subordinato; ed è stato anche evidenziato come nello sport la contrattazione collettiva si ponga quale importante momento di raccordo tra legislazione speciale del lavoro sportivo e legislazione sul lavoro subordinato in generale, operando una valutazione delle singole norme legislative al fine di individuarne la compatibilità con la natura speciale del rapporto sportivo, risolvendo in tal modo a monte possibili contrasti interpretativi a livello dottrinale o giurisprudenziale.